



Disposizioni per l'accreditamento dei soggetti utilizzatori dei fondi paritetici interprofessionali istituiti con la legge 23 dicembre 2000, n. 388 (Legge Finanziaria 2001), in attuazione dell'articolo 23 della legge regionale 21 luglio 2017, n. 27 (Norme in materia di formazione e orientamento nell'ambito dell'apprendimento permanente).

Modifica allegato F - REQUISITI DI AFFIDABILITÀ PATRIMONIALE, ECONOMICA E FINANZIARIA E DI PUBBLICITÀ DEL BILANCIO ANNUALE ART. 5, COMMA 1, LETTERA I) E J)

Modifica allegato G - CERTIFICAZIONE DEL SISTEMA DI GESTIONE DELLA QUALITÀ'

Il Direttore centrale

Vista la legge regionale 21 luglio 2017, 27 (Norme in materia di formazione e orientamento nell'ambito dell'apprendimento permanente);

Visto, in particolare, l'articolo 22bis, comma 1 della legge regionale 27/2017, in base al quale l'Amministrazione regionale può accreditare per la realizzazione degli interventi di formazione di cui ai Fondi Paritetici Interprofessionali, istituiti con la legge 23 dicembre 2000, 388 (Legge Finanziaria 2001), i soggetti, con sede legale o almeno una sede operativa nel territorio della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, che possiedano i requisiti elencati al medesimo comma 1 dell'articolo 22bis;

Visto l'articolo 23, comma 1bis, della legge regionale 27/2017 il quale prevede che con regolamento regionale sono individuati i requisiti, i criteri e le modalità di concessione dei contributi di cui al medesimo articolo 22bis, le modalità di presentazione alla Regione della domanda di accreditamento e di aggiornamento dello stesso da parte dei soggetti di cui al medesimo articolo 22bis, la documentazione necessaria, la procedura di accertamento del possesso dei requisiti e di rilascio dell'accREDITamento da parte del responsabile della struttura competente, nonché le fattispecie di sospensione e revoca dell'accREDITamento di cui all'articolo 25bis della legge regionale 27/2017;

Visto il regolamento recante "Disposizioni per l'accREDITamento dei soggetti utilizzatori dei Fondi Paritetici Interprofessionali, istituiti con la legge 23 dicembre 2000, 388 (Legge Finanziaria 2001), in attuazione dell'articolo 23 della legge regionale 21 luglio 2017, n. 17 (Norme in materia di formazione e orientamento nell'ambito dell'apprendimento permanente), emanato con D.P.Reg. n. 15/Pres. dd. 10 febbraio 2020, così come modificato con decreto n. 2044/LAVOFRU dd. 10 marzo 2020;

Preso atto che l'allegato F al citato D.P.Reg. n. 15/Pres. dd. 10 febbraio 2020 disciplina i requisiti di affidabilità patrimoniale, economica e finanziaria e di pubblicità del bilancio annuale di cui all'art. 5, comma 1, lettera i) e j) del citato D.P.Reg.;

Ritenuto di modificare parzialmente il suddetto allegato F, allegato sub 1 al presente decreto, allo scopo di recepire:

- una più completa indicazione degli elementi costituenti la posizione finanziaria netta (come da indicazioni contenute nei principi contabili nazionali);
- una semplificazione e razionalizzazione delle indicazioni sulle voci di bilancio da considerare ai fini del calcolo della predetta posizione finanziaria netta;
- una più corretta indicazione sul rispetto dei "valori soglia" (valori maggiori o uguali, valori minori o uguali);

Preso atto che l'allegato G al citato D.P.Reg. n. 15/Pres. dd. 10 febbraio 2020 disciplina la Certificazione del Sistema di Gestione della Qualità di cui all'articolo 5, comma 1, lettera k) del citato Regolamento;

Ritenuto di modificare parzialmente il suddetto allegato G, allegato sub 2 al presente decreto, per chiarire le modalità di conduzione del contratto intercorrente tra il soggetto formatore e l'Organismo di certificazione, aggiungendo la seguente precisazione sub (1), in ordine al capoverso 4, punto 4.2 dell'allegato, come di seguito riportato:

" (1) La previsione non intende introdurre modalità diverse o aggiuntive rispetto a quanto stabilito da ACCREDIA per la certificazione dei SGQ secondo UNI EN ISO 9001 o UNI EN ISO 21001. Pertanto, l'OdC incaricato, nella sua normale attività contrattuale, pianificata nel triennio, può dare evidenza annualmente di quanto richiesto dal presente Regolamento, campionando le "Informazioni documentate" messe a disposizione dall'ente formativo e dando evidenza oggettiva della loro conformità durante il triennio.

Rimane nella discrezionalità dell'ente formativo accettare Contratti da parte di OdC che prevedano ulteriori impegni di audit. Un tanto non è tuttavia imposto dal presente Regolamento.

In ogni caso la richiesta regolamentare è di effettuare audit annuali alle sedi accreditate, con campionamenti che coprono nel triennio i requisiti richiesti."

Precisato che gli allegati sub 1 e sub 2 al presente decreto sostituiscono in toto rispettivamente l'allegato F e l'allegato G, parti integranti del D.P.Reg. n. 15/Pres. dd. 10 febbraio 2020;

Precisato che le modifiche in questa sede approvate trovano applicazione dal giorno di adozione del decreto medesimo anche rispetto alle pratiche a tale data pendenti;

Visto l'articolo 15, comma 1 del D.P.Reg. n. 15/Pres. dd. 10 febbraio 2020, ove si dispone che gli allegati al Regolamento sono aggiornati con decreto del Direttore centrale competente in materia di accreditamento degli enti di formazione professionale, da pubblicarsi sul Bollettino Ufficiale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia;

Visto il Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali, emanato con decreto del Presidente della Regione 27 agosto 2004, n. 0277/Pres. e successive modificazioni ed integrazioni;

Decreta

- 1.** Per le motivazioni espresse in premessa è approvata la modifica dell'allegato F, parte integrante del D.P.Reg. n. 15/Pres. dd. 10 febbraio 2020, come riportato nell'allegato 1, parte integrante del presente decreto. L'allegato 1 al presente decreto sostituisce in toto l'allegato F al decreto n. 15/Pres. dd. 10 febbraio 2020.
- 2.** Per le motivazioni espresse in premessa è approvata la modifica dell'allegato G, parte integrante, del D.P.Reg. n. 15/Pres. dd. 10 febbraio 2020, come riportato nell'allegato 2, parte integrante del presente decreto. L'allegato 2 al presente decreto sostituisce in toto l'allegato G al decreto n. 15/Pres. dd. 10 febbraio 2020.
- 3.** Le modifiche disposte col presente decreto sono efficaci dalla data del presente provvedimento e si applicano anche alle pratiche a tale data pendenti.
- 4.** Il presente decreto è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia.

Trieste, data del protocollo

IL DIRETTORE CENTRALE
dott. Nicola MANFREN